



LE NOVITÀ INTRODOTTE
DAL D.LGS. N. 139/2015

LA NUOVA DISCIPLINA DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

LE RECENTI MODIFICHE LEGISLATIVE, INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 139/2015 ALLA DISCIPLINA CIVILISTICA DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO, ASSUMONO SIGNIFICATIVA RILEVANZA IN UN'OTTICA DI AVVICINAMENTO DEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI AGLI STANDARD CONTABILI INTERNAZIONALI CHE PREDILIGONO LA PREVALENZA DELLA SOSTANZA ECONOMICA DELL'OPERAZIONE SULLA FORMA GIURIDICA

di SALVATORE MATTIA

Segretario Comitato Tecnico Fiscale ANDAF

1. Premessa

Il recepimento nell'ordinamento interno della Direttiva n. 2013/34/UE⁽¹⁾, attuato tramite il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, costituisce un intervento normativo di particolare importanza, in quanto ha introdotto rilevanti novità al complesso sistema di norme e principi che regolano la disciplina civilistica della redazione del bilancio di esercizio.

La citata Direttiva ha sostituito la normativa vigente nell'ambito dell'Unione Europea, con l'obiettivo di migliorare la portata informativa del documento contabile e di avviare un processo di semplificazione della disciplina che regola la redazione e la pubblicazione del bilancio.

In particolare, si avverte la necessità, da un lato, che i bilanci d'esercizio siano idonei a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa nonché del risultato economico dell'esercizio e, dall'altro lato, che la legislazione contabile dell'Unione Europea trovi un opportuno equilibrio tra gli interessi dei destinatari dei bilanci e l'interesse delle imprese.

In tale contesto si inserisce il D.Lgs. n. 139/2015 (di seguito, il "Decreto"), il quale integra e modifica la disciplina contenuta nel Codice Civile e il D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127⁽²⁾ in materia di redazione del bilancio di esercizio delle società di capitali, con lo scopo di allineare le norme ivi contenute alle disposizioni della Direttiva.



Si tratta di una novità legislativa di particolare rilevanza in quanto, incidendo sulle disposizioni nazionali riguardanti la struttura e il contenuto dei bilanci d'esercizio e delle relazioni sulla gestione, i criteri di valutazione nonché la pubblicità di questi documenti – per quanto attiene in particolare ad alcune tipologie di società di capitali – è funzionale alla protezione degli interessi degli azionisti, dei soci e dei terzi.

In generale, tra le altre novità introdotte dal Decreto, occorre ricordare:

- l'introduzione della nuova disciplina circa gli obblighi di trasparenza posti a carico delle imprese operanti nel settore estrattivo e di sfruttamento delle aree forestali;
- la modifica ad altri provvedimenti legislativi per adeguarne



il contenuto alle prescrizioni della Direttiva n. 2013/34/UE o per esigenze di coordinamento. Nello specifico:

- modifica al D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173 in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione, al fine di allineare alcuni aspetti di tale disciplina specialistica a quella generale;
- integrazione alle disposizioni del D.Lgs. 29 gennaio 2010, n. 39, in tema di revisione legale dei conti, per recepire le innovazioni introdotte dalla Direttiva n. 2013/34/UE in materia di contenuto del giudizio espresso dal revisore;
- modifica all'ambito di applicazione del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'ambito di applicazione dei soggetti tenuti a redigere il bilancio, su base individuale e/o consolidata, secondo i principi contabili internazionali

IAS/IFRS, per tener conto di quanto previsto dal regolamento comunitario (CE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, con riferimento alle società di partecipazione, nonché delle innovazioni nel settore finanziario introdotte dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, e dai relativi provvedimenti

(1) Direttiva n. 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 «relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio».

(2) D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 recante «Attuazione delle Direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge 26 marzo 1990, n. 69» (Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. 17 aprile 1991, n. 27).



attuativi, in materia di soggetti operanti nel settore dell'intermediazione finanziaria.

2. Le principali novità nell'ambito della redazione del bilancio d'esercizio

Tra le novità introdotte dal Decreto in attuazione della Direttiva n. 2013/34/UE, assumono rilevanza le modifiche introdotte alle disposizioni contenute nel Codice Civile in tema di principi che regolano la redazione del bilancio di esercizio. Ai sensi del comma 2, art. 6 del Decreto, l'art. 2423, c. 1 è stato modificato con la previsione dell'obbligo di redazione del rendiconto finanziario in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, par. 1 della Direttiva n. 2013/34/UE che consente agli Stati Membri di imporre alle imprese diverse dalle piccole la redazione di altri prospetti diversi dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Inoltre, l'art. 2423 c.c. è stato modificato dalla disposizione di cui alla lett. b), comma 2 dell'art. 6 del Decreto ai sensi del quale si prevede la possibilità di non osservare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa del bilancio qualora l'inosservanza di essi risulti irrilevante ai fini della rappresentazione corretta e veritiera, in ossequio al principio di prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica.

Il comma 3 del citato art. 6 inserisce nell'art. 2423-bis c.c. il nuovo comma n. 1-bis in forza del quale «la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza economica dell'operazione o del contratto» e, contestualmente, elimina quanto disposto dall'art. 2423-bis c.c. che, al punto 1, stabiliva che nella valutazione delle voci si tenesse «conto della funzione economica dell'elemento attivo o del passivo considerato».

Tale modifica normativa costituisce peraltro la declinazione pratica del principio di sostanza economica che viene realizzata dalla Legge e dai principi contabili nazionali, e costituisce una conferma di quanto previsto dall'art. 6, c. 1 della Direttiva 2013/34/UE, che prevede tra i principi generali di bilancio che la «rilevazione e la presentazione delle voci del conto economico e dello stato patrimoniale tengono conto della sostanza dell'operazione o del contratto in questione»⁽⁹⁾.

Tuttavia, nonostante l'introduzione nell'ordinamento giuridico interno del principio di prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica, con riferimento al tema del *leasing* il Decreto ha mantenuto l'attuale impianto normativo senza apportare modifiche:

- per il concedente, all'art. 2424 c.c. che richiede che nello Stato Patrimoniale si espongano «B) le immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria»;
- per l'utilizzatore, all'art. 2427, c. 1, n. 22 che prevede che nella nota integrativa vengano indicate «le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato uti-

lizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio».

Ne deriva che, per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni civilistiche e ai principi contabili nazionali, rimane invariato il trattamento contabile delle operazioni di locazione finanziaria basate sulla forma giuridica del contratto.

3. Strumenti finanziari derivati

Una delle novità più rilevanti destinata a incidere nei bilanci di esercizio redatti secondo i principi contabili nazionali è rappresentata dall'introduzione (art. 6, c. 8, lett. i) del Decreto) di una specifica disciplina contabile per gli strumenti finanziari derivati e le operazioni di copertura.

La previsione di una disciplina *ad hoc* per gli strumenti finanziari derivati costituisce una riforma profondamente innovativa che si applica a tutte le imprese, comprese quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata, con la sola esclusione delle micro-imprese di cui all'art. 2435-ter c.c.⁽⁴⁾. Nello specifico, il comma 8, art. 6, lett. i) del Decreto in esame modifica l'art. 2426 con l'introduzione del numero 11-bis, relativo alla disciplina dei derivati e delle operazioni di copertura in base al quale si prevede un generale obbligo di rilevazione degli strumenti derivati al *fair value*.

La disposizione precisa che l'obbligo di valutazione al *fair value* è esteso anche ai casi in cui gli strumenti finanziari derivati siano incorporati in altro titolo.

In proposito, occorre ricordare che la predetta modifica risulta motivata dall'esigenza avvertita dal Legislatore di riservare un trattamento specifico agli strumenti derivati attesa la loro peculiare natura.

La nuova formulazione dell'art. 2426, c. 3 c.c. prevede che siano considerati strumenti finanziari derivati «anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni: a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci; b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione; c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce».

Per quanto riguarda il concetto di *fair value*, l'art. 2426, c. 4 c.c. stabilisce che esso è determinato con riferimento al valore di mercato per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma individuabile per un suo componente o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo.

Per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo, il *fair value* è determinato con riferimento al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

Il comma 5 del citato articolo aggiunge che il *fair value* non è determinato se l'applicazione dei criteri sopra indicati non dà luogo a un risultato attendibile.

Sul versante dei principi contabili internazionali, lo IAS 39 prevede che lo strumento finanziario derivato è uno strumento finanziario con le seguenti caratteristiche:

- il suo valore cambia in relazione ai cambiamenti che si verificano in un prestabilito tasso di interesse, prezzo di un titolo, prezzo di una merce, tasso di cambio in valuta estera, indice di prezzi o di tassi, *rating* di un credito o altra variabile;
- non richiede alcun investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altre tipologie di contratti che hanno una simile reazione a cambiamenti delle condizioni di mercato;
- è regolato in data futura.

Inoltre, il paragrafo 9 IFRS 13 definisce il *fair value* come il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività, ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione alle condizioni di mercato correnti.

Occorre peraltro ricordare che nel mese di dicembre dello scorso anno è stato pubblicato il nuovo OIC 32⁽⁶⁾ in tema di strumenti finanziari, il quale disciplina tutti gli aspetti più rilevanti relativi agli strumenti finanziari derivati integrando la disciplina codicistica sul tema.

4. Il metodo del costo ammortizzato nei bilanci d'esercizio

Ulteriore novità apportata dalle lettere a), f) e g) dell'art. 6, c. 8 del Decreto è l'introduzione del metodo del costo ammortizzato nei bilanci di esercizio per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli. Nel caso dei titoli, la norma chiarisce che il metodo è utilizzabile solo nel caso in cui le caratteristiche del titolo lo consentano.

Nello specifico, il Decreto ha sostituito il numero 8 del comma 1 dell'art. 2426 c.c. prevedendo che i crediti e i debiti siano rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo.

Come chiarito nella Relazione illustrativa al Decreto, l'introduzione del metodo del costo ammortizzato «*che individua una configurazione di valore riconducibile all'alveo del costo storico, permette una migliore rappresentazione delle componenti di reddito legate alla vicenda economica delle poste in questione, prevedendo la rilevazione degli interessi (sia attivi che passivi) sulla base del tasso di rendimento effettivo dell'operazione, e non sulla base di quello nominale*».

Con riferimento ai principi contabili nazionali l'OIC 15 e 19 stabiliscono, in un'ottica di semplificazione, che l'"*amortized cost*" può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti e, generalmente, ciò accade se: i crediti o i debiti sono a breve du-

rata (entro 12 mesi); i costi di transizione, le commissioni pagate tra le parti sono di scarso rilievo; ogni altra differenza tra valore iniziale e valore di scadenza non è rilevante.

5. Costi di ricerca, di sviluppo, di pubblicità e avviamento

In linea con la prassi internazionale, i costi di ricerca e di pubblicità non risultano più capitalizzabili.

Il Decreto modifica inoltre la disciplina dei costi di sviluppo, con particolare riferimento al periodo di ammortamento. Per effetto delle modifiche in esame, i costi di sviluppo devono essere ammortizzati in funzione della loro vita utile e, soltanto nei casi eccezionali in cui la vita utile non possa essere stimata attendibilmente, i costi di sviluppo sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Anche a seguito della modifica in esame, «*i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale*».

Inoltre, «*fino a che l'ammortamento dei costi di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati*».

Occorre anche ricordare che, con il nuovo OIC 24, viene introdotta la distinzione tra il costo di ricerca di base e il costo di sviluppo. Al riguardo, la ricerca di base viene definita come un'indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze e scoperte – scientifiche o tecniche – che si considera di utilità generica alla società. Lo sviluppo invece rappresenta l'applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi – nuovi o sostanzialmente migliorati – prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione.

Con riguardo alla disciplina dell'avviamento, in relazione al periodo di ammortamento, per effetto delle modifiche introdotte dal Decreto l'avviamento non deve più essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni, bensì in funzione della sua vita utile.

Soltanto nei casi eccezionali in cui la vita utile non possa essere stimata attendibilmente, l'avviamento è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni e «*nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento*».



(3) Sul punto, la Relazione illustrativa precisa che «l'art. 2423-bis è riformulato chiarendo che il riferimento alla sostanza va riferito al contratto o all'operazione, piuttosto che alla voce dell'attivo o del passivo di bilancio, secondo un approccio più coerente con la disposizione contenuta nella direttiva».

(4) Il comma 13, art. 6 del Decreto introduce il nuovo art. 2435-ter riferito al bilancio delle micro-imprese. Nello specifico, sono considerate micro-imprese le società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

(5) Tale principio contabile nazionale ha la finalità «di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione degli strumenti finanziari derivati, nonché le tecniche di valutazione del *fair value* degli strumenti finanziari derivati e le informazioni da presentare nella nota integrativa».